

Il commercialista telematico

VEICOLI AZIENDALI: IL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007 INTRODUCE LIMITI ALLA DEDUZIONE GIÀ DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006

a cura Avv. Maria Leo - Lecce

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 29 settembre, ha approvato il decreto legge n. 262 del 3/10/2006 rubricato “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” collegato alla Finanziaria 2007.

Il suddetto D.L. 262/2006, pubblicato in G.U. n. 230 del 31/10/2006, contiene interessanti novità riguardo la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi previsti per i mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Attraverso tali nuove disposizioni, il governo, probabilmente, ha adottato delle contromisure atte a compensare la perdita subita con la sentenza¹ di condanna della Corte di Giustizia europea circa la detraibilità Iva per le auto aziendali.

L’art. 7 del suindicato decreto collegato alla Finanziaria 2007, modifica gli artt. 164 e 51 del Tuir, ossia del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Il decreto, in particolare, prevede una **totale indeducibilità** dei costi delle auto aziendali (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli) utilizzate non come beni strumentali.

Prima dell’intervento governativo, invece, tali costi erano deducibili nella misura del 50%².

¹ Si tratta della recentissima sentenza del 14/09/2006 con cui la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto l’illegittimità dell’art. 19 bis-1 lettere c) e b) del D.P.R. 1972 N. 633 ed affermato la legittima richiesta di rimborso senza alcun limite temporale che non sia quello previsto dall’ordinamento giuridico italiano. Per ulteriori chiarimenti e precisazioni si confronti il testo integrale della sentenza pubblicato in questo sito, nonché il commento ivi riportato.

² Il D.L. n. 262/2006 ha, infatti, abrogato la disposizione prevista nella prima parte del 1° comma lett.b), art. 164 Tuir che esplicitamente prevedeva la deducibilità “*nella misura del 50% relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori il cui utilizzo è diverso dal quello indicato alla lettera a), numero 1)*”.

Il commercialista telematico

E' d'uopo sottolineare che resta invariata la deducibilità totale prevista dall'art. 164, *comma 1, lett. a, num 1*, per le auto su indicate destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali³ dell'impresa, restando l'articolo invariato nella sua nuova versione.

Viene, altresì, ridotta alla metà e cioè dal 50% al 25%⁴ la percentuale di deducibilità dei costi auto riconosciuta agli esercenti arti e professioni.

L'art. 164 del Tuir, nella nuova versione prevista dal d.l. collegato alla finanziaria 2007, modifica anche la misura di deducibilità prevista per le auto affidate in uso promiscuo al dipendente, la quale viene limitata al "fringe-benefit" riconosciuto in capo al dipendente⁵ stesso. Precedentemente la modifica⁶, invece, era prevista una totale deducibilità delle spese e degli altri componenti sostenuti dal dipendente a cui veniva affidata un auto in uso promiscuo, a condizione che "l'uso promiscuo" fosse pari alla maggior parte del periodo di imposta, e cioè alla metà più uno dei giorni che lo compongono.

Con la modifica prevista⁷, che limita la deducibilità dei costi auto affidati in uso promiscuo al dipendente, al "fringe benefit", ai fini del periodo da considerare come "uso promiscuo", non è più previsto che il periodo sia pari alla maggior parte del periodo di imposta.

In ultimo, altra modifica prevista per il dipendente che ha in uso promiscuo un auto, riguarda l'incremento del benefit che passa dal 30%

³ Si definiscono beni strumentali quei beni ad utilità ripetuta, senza i quali l'attività non può essere esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri.

⁴ L'art. 164 del Tuir, al 1° comma, lett. b) nella nuova versione modificata dal D.L collegato alla finanziaria prevede, infatti, che nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 25%. Non è più prevista, dunque, la percentuale del 50%.

⁵ E' deducibile per i veicoli dati in uso promiscuo a tali soggetti, infatti, ai sensi della lettera b-bis) aggiunta dal d.l n. 262/06 all'art. 164 del Tuir solo l'importo costituente reddito di lavoro.

⁶ L'art. 164 TUIR, ante riforma, nel 1° comma, lett. a), n. 2 prevedeva che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili, per l'intero ammontare, relativamente "ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

⁷ Si veda la nota n. 5

Il commercialista telematico

dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km tabelle A.C.I., al 50%⁸.

E' evidente che la somma deducibile dal datore di lavoro sarà quest'ultima.

Nulla cambia, invece, per gli agenti e i rappresentanti: la percentuale di deducibilità dei costi per i veicoli utilizzati da tali soggetti resta dell'80%.

Tali modifiche contenute nell'art. 7, comma 25, del decreto su citato hanno effetto retroattivo all'1/01/06⁹.

Avv. Maria Leo

Tributarista in Lecce

www.studiotributarioleo.it

⁸ Il D.L. N. 262/2006 ha modificato, infatti, oltre l'art. 164 del Tuir anche l'art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir.

⁹ Il comma 26 del D.l n. 262/2006 prevede, infatti, che *“in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma precedente hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le precedenti disposizioni”*.